



Statuto di un'associazione non riconosciuta

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Officina delle Arti" .

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la propria sede legale in Sansepolcro, via Scarpetti , n. 16.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione Officina delle Arti è una associazione culturale apartitica, le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L'Associazione si pone considerato lo scopo mutualistico così come




Matteo Colucci
Matteo Colucci

definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, diretto e/o tramite appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, lo svolgimento delle attività educative, didattiche, pedagogiche, espressive, teatrali, linguistiche rivolte prevalentemente a minori, adolescenti e giovani in età scolare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intende compreso lo svolgimento, stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- produzione, promozione e distribuzione di servizi culturali, educativi, ricreativi e di animazione, rivolti a minori, adolescenti e giovani;
- ideazione, produzione, promozione ed organizzazione, compreso l'allestimento scenico di spettacoli, di rappresentazioni teatrali ed altri eventi rivolti prevalentemente a minori e giovani;
- organizzazione, promozione e programmazione di rassegne, spettacoli teatrali e musicali, incontri, scambi ed iniziative culturali con



particolare attenzione al teatro per l'infanzia e la gioventu';

- organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti, insegnanti, genitori, animatori ed educatori;
- attivita' grafica ed editoriale cartacea ed elettronica ivi compresa la produzione di bozze, locandine, manifesti, illustrazioni, la creazione, produzione e diffusione di bollettini, mezzi audiovisivi nonche' la pubblicazione di giornali, testi e/o riviste di formazione in armonia con gli scopi sociali;
- ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, promozione e comunicazione in genere per conto di enti pubblici e privati nell'ambito delle attivita' socio-educative;
- qualsiasi altra attivita' ed iniziativa inerente o correlata al settore scolastico - didattico, culturale e socio-educativo;
- progettazione e gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori, sui diversi linguaggi espressivi,




rivolti agli alunni, agli insegnanti ed al personale non docente della scuola di ogni ordine e grado;

- gestione di teatri, circoli, centri e/o spazi culturali in genere ivi compresa la gestione dei servizi accessori a tali strutture qualibar-caffetterie, ristoranti e spazi di ristoro, servizi di logistica e organizzazione in genere;
- qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- attività di autofinanziamento.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Associazione Officina delle arti ONLUS potrà collaborare e aderire a consorzi e Associazioni con Organizzazioni non governative, Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali. L'Associazione al fine di accrescere l'efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera dell'Assemblea dei soci a coordinamenti nazionali e internazionali accettandone le norme statutarie.

Art. 4 - Convenzioni e contributi

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione

5










europa ecc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti locali ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati a essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Art. 5 - Durata



L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 6 - *Organi dell'Associazione*

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

ASSOCIATI

Art. 7 - *Qualifica degli associati*

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. L'Associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua da stabilirsi mediante Assemblea degli associati, partecipano all'Assemblea degli associati e hanno diritto di



voto.

Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all'Assemblea costitutiva.

Art. 8 - Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all'esame del Consiglio direttivo, il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo non accolga la domanda di ammissione, il socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire all'Arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia dell'ammissione è sospesa sino al pronunciamento.

Art. 9 - Recesso

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, con effetto dal primo gennaio

dell'anno successivo alla comunicazione scritta;

- morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive e per delibera del Consiglio direttivo;

- indegnità, deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione. Il socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire all'Arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia della recessione è sospesa sino al pronunciamento.

- decesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 9 del presente statuto. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per





quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato. L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente



Firma manoscritta in alto a destra, all'interno di un'ovalina.

Firma manoscritta in basso a destra.

Firma manoscritta in basso a destra.

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell'adunanza.


L'Assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio direttivo;
- l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché l'elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i membri del Consiglio direttivo;
- l'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione;
- l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

All'Assemblea straordinaria è riservata:

- a) la modifica del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) qualsiasi delibera sia stata inserita nell'ordine del giorno.



Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.


Art. 11 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di due (2) anni.

Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo delibera dell'Assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più Consiglieri, l'Assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

L'Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, che durano in carica due (2) anni e sono rieleggibili alla stessa carica fino a un massimo di due (2) volte consecutive.

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio



relativamente all'ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Il Consiglio direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all'Assemblea per ratifica;

- determina annualmente l'ammontare delle quote sociali.

- segue l'attuazione dei programmi dell'Associazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;

- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.





Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di due (2) anni. Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci. In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo concordando l'ordine del giorno con il Segretario;
- presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo per il periodo di due (2) anni rinnovabili.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il



Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - *Amministrazione e patrimonio*

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da Istituti, Enti pubblici e privati, Associazioni o privati cittadini. Le quote sociali sono intrasmissibili. Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di



distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il Consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno successivo.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di Associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Norme transitorie

In concomitanza con l'approvazione del presente statuto i soci fondatori provvederanno all'elezione del Consiglio direttivo del Presidente e del Vice Presidente.



Art. 17 - *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il <...>.

Art. 18 - *Rinvio*

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature is highly cursive and appears to be a single name or set of initials.